



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO




DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2023

ANNO XI

DEL DIPARTIMENTO JONICO



ISBN 9788894665161

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Paolo Pardolesi

DIRETTORE ANNALI

Paolo Stefani

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Gabriele Dell'Atti, Fabio De Matteis

COMITATO SCIENTIFICO

Elio Borgonovi, Rosa Calderazzi, Silvana Filomena Cecinaro,
Cristiano Cincotti, Laura Costantino, Ivan Demuro, Nicola
Fortunato, Andrea Lovato, Benjamin Peñas Moyano, Mario Ricca,
Carmela Ventrella

COMITATO EDITORIALE

Patrizia Montefusco (Coordinatrice), Cosimo Abene, Anna Bitetto,
Lucianna Cananà, Giuseppe Liverano, Francesco Sporta Caputi

COMITATO DI REDAZIONE

Debora Cazzetta, Maria Di Maggio, Filomena Pisconti, Mario Santoro,
Anna Tataranni, Pierluca Turnone

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco - Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099

7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

ANNOXI
ANNALI 2023
DEL DIPARTIMENTO JONICO



INDICE

GLI AUTORI	4
SAGGI	6
MARIO ANGIULLI <i>Abbattimento di inquinanti di produzione e bonifica dei siti contaminati nella dimensione della “fiscalità ecologica circolare” per la creazione di una eco - città (TARANTO). Tipologia di un intervento</i>	7
ANNA BITETTO <i>Diritto all’oblio oncologico: meglio tardi?</i>	23
FILIPPO BONIN <i>Concreta operatività e impatto storico della disciplina delle seconde nozze nel contesto della legislazione caducaria</i>	34
VALERIA CASTELLI <i>Doppia transizione ecologico digitale delle imprese: alcune riflessioni sull’impatto della stessa su doveri e responsabilità del management</i>	49
GIUSEPPE CHIARELLI <i>I riflessi del principio costituzionale di equilibrio di bilancio sull’azione amministrativa</i>	59
PAOLO CIOCIA <i>Le parole del diritto ed il principio di affidamento nella sicurezza giuridica</i>	70
CLAUDIO D’ALONZO <i>L’esperto nella composizione negoziata</i>	83
ROSA STELLA DE FAZIO <i>Aspetti giuridici della tutela dell’alto mare nel trattato delle Nazioni Unite</i>	94
GABRIELE DELL’ATTI <i>Spunti di riflessione sulla natura del protocollo di conduzione della composizione negoziata della crisi e sul ruolo dell’esperto</i>	110
ROSA MARIA GERACI <i>Il ricorso straordinario per eseguire le sentenze della Corte Edu</i>	118
MARIA LUISA LO GIACCO <i>Libertà religiosa, matrimonio omosessuale e affido di minori. La decisione della corte suprema U.S.A. Fulton v. City of Philadelphia</i>	141

FLORIANA LUISI, OLGA MARIA STEFANIA CUCARO <i>La comunicazione della Corporate social responsibility via social media: l'esperienza italiana nel settore delle utilities</i>	153
PIERO MARRA <i>Deontologia forense e "fides"</i>	174
PIERLUCA MASSARO <i>Le organizzazioni criminali straniere in Italia e la questione del metodo mafioso</i>	180
BARBARA MELE <i>I clienti attivi tra diritto dell'Unione europea e Diritto nazionale</i>	193
CONCETTA MARIA NANNA <i>Assegno di divorzio, funzione compensativa ed autodeterminazione degli ex coniugi: un'analisi comparativa</i>	206
PAOLO PARDOLESI <i>Il processo di metabolizzazione del flusso giuridico del trust</i>	216
MICHELE PEPE <i>Il Corpus iuris canonici nella Biblioteca di Storia del diritto dell'università di Bari: incunaboli e cinquecentine</i>	225
FRANCESCO PERCHINUNNO <i>Il referendum abrogativo: the dark side of democracy</i>	245
ERIKA PRADO RUBIO <i>Philip ii's legislation for the maintenance of public order in the Hispanic Netherlands</i>	265
MARIA ELENA QUADRATO <i>Sull'accomodamento ragionevole</i>	286
IVANO SASSANELLI <i>I Diritti Umani nella prospettiva della Semioetica e dell'Ecologia integrale</i>	306
MARIA LAURA SPADA <i>La custodia dei beni immobili pignorati nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149</i>	318
FRANCESCO SPORTA CAPUTI <i>L'abuso di posizione dominante e gli strumenti di regolamentazione preventiva introdotti dal Digital Market Act (Reg.to UE n. 2022/1925)</i>	330
PAOLO STEFANI <i>Accompagnare, discernere, integrare. il regolamento della arcidiocesi di Trani – Barletta– Bisceglie istitutivo del "Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati"</i>	360
MARIO TAGARELLI, GIAMMARIA ZILIO <i>Le forme di semplificazione dei costi nel ciclo di programmazione 2021-2027 a sostegno dei sistemi di gestione e rendicontazione: la normativa sui fondi SIE</i>	373

VITA ACCADEMICA

DANILA CERTOSINO	
<i>Vittime di reato con status migratorio irregolare e modalità di accesso alla giustizia penale</i>	392
LORENZO PULITO	
<i>Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico sovranazionale</i>	402
ANGELICA RICCARDI	
<i>La certificazione dei contratti di lavoro</i>	413
MARIA LAURA SPADA	
<i>Principio di diritto e funzione nomofilattica</i>	421

PROPOSTE DI LETTURA

DORELLA QUARTO	
Lorenzo Pulito, <i>Le squadre investigative comuni. Prodromi, retrospettive, avanguardie</i> , Cacucci, Bari, 2023, pp. 296.	433
NICOLA TRIGGIANI	
Nicolangelo Ghizzardi, Arturo Guastella, <i>Taranto tra pistole e ciminiere, ieri e oggi. Storia di saghe criminali</i> , Icaro Libri, Lecce, 2023, pp. 323.	439

GLI AUTORI

MARIO ANGIULLI – *Dottore di Ricerca in Pubblica Amministrazione dell'Economia e delle Finanze*

ANNA BITETTO – *Ricercatore a tempo indeterminato di Matematica finanziaria, Università di Bari Aldo Moro*

FILIPPO BONIN – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto romano, Università di Bari Aldo Moro*

VALERIA CASTELLI – *Dottore in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

DANILO CERTOSINO – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto processuale penale, Università di Bari Aldo Moro*

GIUSEPPE CHIARELLI – *Docente a contratto di Istituzioni di Diritto amministrativo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLO CIOCIA – *Docente a contratto di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Milano*

OLGA MARIA STEFANIA CUCARO – *Dottore in Economia aziendale, Università di Bari Aldo Moro*

ROSA STELLA DE FAZIO – *Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Università di Bari Aldo Moro*

GABRIELE DELL'ATTI – *Professore Associato di Diritto commerciale, Università di Bari Aldo Moro*

ROSA MARIA GERACI – *Professore Associato di Diritto processuale penale, Università di Bari Aldo Moro*

MARIA LUISA LO GIACCO – *Professore Associato di Diritto ecclesiastico, Università di Bari Aldo Moro*

FLORIANA LUISI – *Ricercatore a tempo indeterminato di Economia aziendale, Università di Bari Aldo Moro*

PIERO MARRA – *Ricercatore a tempo determinato di Filosofia del diritto, Università di Bari Aldo Moro*

PIERLUCA MASSARO – *Professore Associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, Università di Bari Aldo Moro*

BARBARA MELE – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto Commerciale, Università di Bari Aldo Moro*

CONCETTA MARIA NANNA – *Professore Ordinario di Diritto privato, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLO PARDOLESI – *Professore Ordinario di Diritto privato comparato, Università di Bari Aldo Moro*

MICHELE PEPE – *Docente a contratto di Stori del diritto italiano, Università di Bari Aldo Moro*

FRANCESCO PERCHINUNNO – *Ricercatore a tempo indeterminato di Diritto costituzionale, Università di Bari Aldo Moro*

ERIKA PRADO RUBIO – *Profesora contratada doctor, Universidad Rey Juan Carlos*

LORENZO PULITO – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto processuale penale, Università di Bari Aldo Moro*

MARIA ELENA QUADRATO – *Professore associato di Diritto privato, Università di Bari Aldo Moro*

DORELLA QUARTO – *Dottore di Ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

ANGELICA RICCARDI – *Professore Associato di Diritto del lavoro, Università di Bari Aldo Moro*

IVANO SASSANELLI – *Professore incaricato di Diritto canonico, Facoltà Teologica Pugliese di Bari*

MARIA LAURA SPADA – *Ricercatore a tempo indeterminato di Diritto dell'esecuzione civile, Università di Bari Aldo Moro*

FRANCESCO SPORTA CAPUTI – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto commerciale, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLO STEFANI – *Professore Associato di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Bari Aldo Moro*

MARIO TAGARELLI – *Docente a contratto di Programmazione e controllo, Università di Bari Aldo Moro*

NICOLA TRIGGIANI – *Professore Ordinario di Diritto processuale penale, Università di Bari Aldo Moro*

GIAMMARIA ZILIO – *Docente a contratto di Metodologie e determinazione quantitativa di azienda, Università di Bari Aldo Moro*

SAGGI

Filippo Bonin

CONCRETA OPERATIVITÀ E IMPATTO STORICO DELLA DISCIPLINA
DELLE SECONDE NOZZE NEL CONTESTO DELLA LEGISLAZIONE
CADUCARIA*

ABSTRACT

Nel contributo si intende ricostruire la concreta operatività e valutare l'impatto storico della disciplina delle seconde nozze approntata prima dalla *lex Iulia* e poi dalla *lex Papia*. In particolare è preso in considerazione il caso in cui il testatore avesse apposto la *condicio viduitatis* a una disposizione in favore del coniuge superstite. Il quadro è complicato dalla vigenza *iure antiquo* del *tempus legendi* e, soprattutto, della *cautio Muciana*, che consentiva l'immediato godimento delle attribuzioni patrimoniali ricevute, purché il soggetto beneficiario prestasse una garanzia per la restituzione di quanto ricevuto qualora si fosse verificato l'evento dedotto negativamente in condizione. Entro termini diversi la *lex Iulia* e la *lex Papia*, infatti, prevedono l'esenzione dalle sanzioni di carattere ereditario dalle stesse introdotte, ossia fondamentalmente la cosiddetta *incapacitas* di acquistare i lasciti, in caso di morte del coniuge e divorzio.

The contribution intends to identify the concrete functioning and evaluate the historical impact introduced by the regulation concerning second marriages as regulated first by the *lex Iulia* and then by the *lex Papia*. Particular attention will be paid to the case in which the testator had added the *condicio viduitatis* to a provision in favour of the surviving spouse. Nonetheless, it has to be considered the rules connected to the *tempus legend rule*, that derived from the so-called *iure antique*, and, above all, the *cautio Muciana*, which allowed the beneficiary to immediately enjoy the assets that had been received, as the beneficiary provided a guarantee for the return of what had been received in case the event described in the condition would have occurred. The *lex Iulia* and the *lex Papia* provided also for exemption from the hereditary sanctions that they themselves had introduced (*id est* the so-called inability to acquire bequests) in case of death of the spouse and divorce.

PAROLE CHIAVE

“*Lex Iulia et Papia*” – seconde nozze – *condicio viduitatis*

“*Lex Iulia et Papia*” – second wedding – *condicio viduitatis*

SOMMARIO: 1. Osservazioni preliminari. – 2. *Lex Iulia* e *condicio viduitatis*. – 3. Incidenza e *ratio* delle modifiche apportate dalla *lex Papia* alla disciplina delle seconde nozze. – 4. Conclusioni.

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

1. La *lex Iulia de maritandis ordinibus*¹ non conteneva solo la assai nota disposizione che stabiliva l'*incapacitas* per i cittadini di età compresa tra i 25 e i 60 anni e le cittadine di età compresa tra i 20 e i 50 anni², che non avessero contratto un *matrimonium iustum* o non si fossero fidanzati entro 100 giorni dall'apertura della successione³, ma disciplinava anche la materia delle seconde nozze. In particolare, incapaci di acquistare il lascito erano anche coloro che, in seguito allo scioglimento del matrimonio per *divortium* o morte del coniuge, non si fossero risposati entro determinati termini⁴.

Come è noto, la *incapacitas* comportava essenzialmente l'impossibilità di *capere* eredità e legati disposti per testamento⁵. Al di fuori della ipotesi in cui le vedove e le

¹ Si tratta formalmente di un plebiscito perché introdotto da Augusto nel 18 a.C. in forza della *tribunicia potestas* a vita che, come è noto, gli fu concessa dal Senato nel 23 a.C. È con tale atto normativo che prende ufficialmente avvio la celebre riforma matrimoniale augustea che, dopo vari tentativi di emendamento, sarà completata solo nel 9 d.C. con l'approvazione della *lex Papia Poppaea*, la quale invece è una legge comiziale.

² Come ho cercato di dimostrare in F. Bonin, *Vanissimas Papias leges exclusit. Note intorno ai limiti di età nella lex Iulia e nella lex Papia*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 8, 2018, p. 175 ss., i limiti di età indicati nel testo non furono modificati dalla successiva *lex Papia Poppaea* e rimasero tali sino alla abrogazione delle disposizioni della legislazione matrimoniale augustea relative alla caducità da *incapacitas* da parte dell'imperatore Costantino per mezzo della costituzione raccolta in CTh. 8.16.1=C. 8.57(58).1. Cfr. anche Soz., *hist. eccl.* 1.9.3.

³ Cfr. Tit. Ulp. 17.1: ... *nec intra dies centum vel caelebs legi paruerit...* Sul punto v. M. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Wallstein Verlag, Göttingen 2005, p. 346, al cui avviso il termine di 100 giorni era ricalcato su quello canonico della *cretio*. Nello stesso senso v. già R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, IV ed., Cedam, Padova 1996, p. 18 ss., il quale ipotizza che un eventuale prolungamento di questo termine da parte del pretore o del testatore stesso avrebbe cagionato una corrispondente ed eguale estensione di quello stabilito dalla *lex Iulia*, come conferma Tit. Ulp., 22.3, dove in relazione al termine di 100 giorni stabilito dalla *lex Iunia* per l'acquisto della cittadinanza romana e dalla *lex Iulia de maritandis ordinibus* per l'uscita dalla condizione di *caelebs* il redattore impiega l'espressione "*intra diem cretionis*". Lo studioso dubita però del fatto che lo pseudoulpiano si riferisca alla *cretio* classicamente intesa in quanto assume implicitamente che il testo possa essere stato rielaborato nella parte in questione in età postclassica. Nondimeno, come sostenuto da M. Avenarius, *Der Pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., p. 346 nt. 103 e p. 399 nt. 64, non vi è motivo di ritenere che il testo di Tit. Ulp. 22.3 sia stato oggetto di interventi da parte dell'epitomatore e che dunque il riferimento sia senza dubbio alcuno alla *cretio* cd. *perfecta*.

⁴ Cfr., per tutti, M. Humbert, *Le remariage à Rome. Étude d'histoire juridique et social*, Giuffrè, Milano 1972, p. 146 s. Così come i celibi, ovviamente (anzi, a maggior ragione) anche vedovi e vedove sarebbero stati sanzionabili solo se non avessero raggiunto i limiti di età minimi o superato i limiti di età massimi descritti nel testo.

⁵ Probabilmente introdotta dalla *lex Furia testamentaria* con riferimento all'ammontare del lascito, questa sanzione si traduceva in una mancata legittimazione ad acquistare *mortis causa* al ricorrere di determinati presupposti stabiliti da leggi. Cfr. in questo senso R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 11, ma v. già P. Voci, *Diritto ereditario romano* I, II ed., Giuffrè, Milano 1967, p. 430 ss. Pur dotato della *testamenti factio* (passiva) secondo il *ius civile*, il soggetto si vedeva privato della possibilità di acquistare il lascito per effetto di leggi che, nel caso di quelle augustee, si configuravano come "speciali", nel senso che esse operavano al di sopra del diritto civile. Cfr. in questo senso, di recente, M. Avenarius, *Vom théatron zur Bühne totalitärer Gesellschaftsstrukturen. Die Rezeption griechischer Elemente in die Theaterordnung des Prinzipats, deren Instrumentalisierung zur politischen Einvernahme der*

donne divorziate nell'ambito di un matrimonio precedente avessero generato almeno tre figli⁶ e di quella in cui si trovassero nella condizione di *exceptae personae* nei confronti del testatore⁷, esse avrebbero potuto evitare tale sanzione solo contraendo un secondo matrimonio in maniera tempestiva⁸. Entro i termini indicati dalla *lex*, che nelle fonti assumono il nome di *vacationes*, infatti, esse non erano ancora considerate come *caelibes* ed erano di conseguenza pienamente *capaces* di acquistare le quote di eredità e i legati che fossero loro stati destinati per testamento⁹. Come vedremo, tale normativa fu confermata dalla successiva *lex Papia Poppaea*, la quale però estese i termini¹⁰ e introdusse l'onere procreativo: da quel momento in poi le seconde nozze avrebbero dovuto anche condurre alla generazione di nuovi cittadini¹¹. Invero, uomini e donne, ancorché sposati, non avrebbero potuto sottrarsi completamente alle sanzioni di

Gesellschaft und die staatsbezogene Ausgestaltung des Ehe- und Familienrechts, in F. Lamberti, P. Gröschler, F. Milazzo, (a cura di), *Il diritto romano e le culture straniere. Influenze e dipendenze interculturali nell'antichità*, Edizioni del Grifo, Lecce 2015, p. 109.

⁶ Cfr. Gnom. § 28 e Cass. Dio 55.2. In questo senso v. già P. Jörs, *Ueber das Verhältnis der Lex Julia de maritandis ordinibus zur Lex Papia Poppaea*, Universitäts-Buchdruckerei von Carl Georgi, Bonn 1882, in Id., *"Juliae rogationes"*. *Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea, con una nota di lettura di Tullio Spagnuolo Vigorita*, a cura di T. Spagnuolo Vigorita, Jovene, Napoli 1985, p. 33 s. e M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 147 nt. 5. Si tratta del cosiddetto *ius (trium) liberorum*, che permetteva alla donna altresì di liberarsi dalla *tutela legitima* e che, almeno per le *ingenuae*, era già stato previsto dalla *lex Iulia de maritandis ordinibus*. Su quest'ultimo, invero controverso, punto mi permetto di rinviare a F. Bonin, *Intra „legem Iuliam et Papiam"*. *Die Entwicklung der Ehegesetze im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Cacucci, Bari 2020, p. 279 ss., ove ulteriore bibliografia, cui adde ora E. Bisio, *Il "ius liberorum": tra procreazione e concessione imperiale. Una prima ricognizione delle fonti*, in *Rivista di Diritto Romano*, 20, 2020, p. 127 ss.

⁷ Si tratta di quegli individui che, sebbene non sposati e sprovvisti di figli, in ragione dello stretto rapporto di parentela che li legava al testatore, non erano soggetti, alle sanzioni previste dalla *lex Iulia* e dalla *lex Papia*. Così come il concetto di *incapacitas* (cfr. *supra* nt. 5), anche quello di *exceptae personae* potrebbe essere stato introdotto dalla *lex Furia* per poi essere mutuato dalla legislazione matrimoniale augustea. Quanto ai soggetti in esso inclusi è verosimile, ancorché non pacifico, che vi rientrassero i parenti sino al sesto grado, non il coniuge. Le principali fonti di riferimento sul punto sono Frag. Vat. 216-219 e 5 resp., Frag. Ber. 20 (FIRA II, 443). Esse sono state oggetto di interpretazioni divergenti talora a distanza di anni anche da parte dei medesimi studiosi. Per una trattazione più approfondita della questione si rinvia a Ph. Moreau, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, in J-L. Ferrary, Ph. Moreau (a cura di), *Lepor. Leges Populi Romani*, Paris, 2007, online: <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice449/>, 27/01/20, §§ 7.2.1 e 7.3, nonché a F. Bonin, *Intra "legem Iuliam et Papiam"*, cit., p. 218 ss.

⁸ Le fonti su questo punto tacciono, ma tale silenzio, almeno nel caso dei passi del *liber singularis regularum* dello pseudo-Ulpiano è stato giustamente interpretato come indizio della mancanza nella legislazione di un termine previsto a vantaggio dell'uomo. A ogni buon conto è plausibile ritenere che il vedovo e il divorziato comunque disponessero dei 100 giorni "di tolleranza" entro i quali tutti i cittadini avrebbero potuto stringere il primo matrimonio evitando così la comminazione delle sanzioni (cfr. Tit. Ulp. 17.1). In questo senso v. R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 85.

⁹ Cfr. Tit. Ulp. 14.1 (*infra* § 2).

¹⁰ Cfr. ancora Tit. Ulp. 14.1 (*infra* § 3).

¹¹ Cfr. in questo senso già M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 149 s.

carattere ereditario, qualora non avessero avuto figli generati nell'ambito del nuovo matrimonio¹².

Ancor prima, però, già la *lex Iulia* aveva introdotto talune norme con le quali si mirava alla rimozione di ostacoli al matrimonio e che, in quanto tali, erano destinate ad applicarsi anche alle seconde nozze¹³. Particolarmente rilevanti da questo punto di vista furono quelle disposizioni dirette ad avversare l'efficacia di clausole testamentarie che in vari modi impedissero ai loro destinatari di sposarsi¹⁴. Tra queste particolare rilievo

¹² Se il secondo matrimonio non avesse portato alla nascita del numero di figli cui la *lex Papia* faceva conseguire l'esenzione dalle sanzioni ereditarie, i coniugi non erano del tutto privati della possibilità di capere il lascito, in quanto agli *orbi* la seconda legge matrimoniale augustea riservava la capacità di acquistare solo la metà di quanto era stato disposto per testamento. Nondimeno, se essi avessero generato non più di due figli da un precedente matrimonio (con tre avrebbero ottenuto il *ius liberorum* e dunque l'esenzione completa, cfr. *supra* nel testo e nt. 6) e non si fossero risposati, sarebbero stati sottoposti al regime del cosiddetto *pater solitarius* con la conseguenza che, probabilmente già in forza della *lex Iulia*, essi avrebbero subito una diminuzione della *capacitas* inversamente proporzionale al numero di figli generati in pendenza del precedente matrimonio. Per una trattazione più esauriente del caso in questione mi permetto di rinviare ancora a F. Bonin, *Intra "legem Iuliam et Papiam"*, cit., p. 213 ss. A ogni buon conto, il prolungamento dei termini previsti dalla *lex Iulia* può allora considerarsi come temperamento e mitigazione di questa disposizione, che, di fatto, sanzionava chi in passato aveva generato meno di tre figli nel contesto di un *iustum matrimonium*, se non ne avesse generato un altro. Cfr. in questa direzione ancora M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 149 s. È, infatti, ragionevole ritenere che per conseguire la piena *capacitas*, fosse sufficiente la generazione di un solo figlio. Invero, come è stato sostenuto, da ultimo, da Ph. Moreau, *Loi Iulia*, cit., § 7.2.2, non è possibile concludere, sulla base di Gnom. § 28, che considera il caso delle vedove e delle divorziate con figli generati nell'ambito di un precedente matrimonio, e di P.S. 4.9.1 e 7, dove ci si riferisce alla liberazione dalla *tutela legitima*, che le donne per conseguire la esenzione dalle sanzioni previste dalla *lex* dovessero procreare almeno tre figli, mentre per gli uomini uno sarebbe stato sufficiente, come invece aveva sostenuto V. Scialoja, *Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali. Lezioni 1913-1914 a cura dell'Avv. E. Giammichele*, Athenaeum, Roma 1914, p. 294.

¹³ A tal proposito si può ricordare la disposizione con la quale si obbligava il *pater familias* a permettere le nozze del *filius*, qualora non vi fossero ragioni valide per impedirle. Cfr. Marc. 16 *inst.*, D. 23.2.19, anche se probabilmente il riferimento diretto al pretore, al quale l'effettività dell'obbligo era rimessa, fu per ovvie ragioni espunto dai compilatori. Si veda in questo senso R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 150 ss. A ogni buon conto la fonte dimostra che il *caput XXXV* della *lex Iulia* permetteva al figlio e alla figlia *in potestate* di informare il pretore del fatto che il *pater familias* aveva negato senza motivo il consenso al matrimonio. Tale disposizione della *lex Iulia* autorizzava dunque il magistrato a obbligare quest'ultimo, anche se non sappiamo in che modo. Si veda in questo senso Ph. Moreau, *Loi Iulia*, cit., § 4.2, il quale ipotizza la previsione di una pena per il caso in cui l'obbligo non fosse stato adempiuto. È, altresì, opportuno ricordare la norma che rendeva invalido il giuramento, estorto ai liberti dal patrono, di non contrarre matrimonio. Cfr. Paul. 2 *ad leg. Ael. Sent.*, D. 37.14.6.4: *Lege Iulia de maritandis ordinibus remittitur iusiurandum, quod liberto in hoc impositum est, ne uxorem duceret, libertae, ne nuberet, si modo nuptias contrahere recte velint*. Il rispetto di tale disposizione, subordinata al fatto che i liberti volessero contrarre un matrimonio valido sia per il *ius civile* che *ex lege Iulia et Papia*, fu in seguito rafforzata probabilmente dalla *lex Aelia Sentia*, che sanzionò con la perdita del *ius patronatus* il patrono che avesse estorto il giuramento (cfr. Paul. 8 *ad leg. Iul. et Pap.*, D. 37.14.15 e Ter. Clem. 8 *ad leg. Iul. et Pap.*, D. 40.9.32 pr.). Su questo punto si vedano i rilievi di R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 207 s.; C. Masi Doria, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà speciali*, Jovene, Napoli 1996, p. 222 s.; Ph. Moreau, *Loi Iulia*, cit., § 4.6.

¹⁴ Cfr. Pap. 18 *quaest.*, D. 35.1.72.4; Ter. Clem. 5 *ad leg. Iul. et Pap.*, D. 35.1.64.1; P.S., 3.4b.2. Sul punto si vedano P. Jörs, *Ueber das Verhältnis*, cit., p. 14 s.; M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 160 s.;

assume la *condicio viduitatis* imposta dal testatore al coniuge¹⁵, la quale fu regolata dalla “*lex Iulia et Papia*” in un modo che resta da chiarire, nonostante sul punto siano state avanzate ipotesi interessanti¹⁶. Al contempo, la *vidua*, com’è noto, avrebbe dovuto osservare il cosiddetto *tempus lugendi*, che tradizionalmente si faceva risalire addirittura a Numa.

Nonostante sul punto le informazioni offerte dalle fonti siano scarse e oscure¹⁷, nel presente contributo si cercherà di far luce sulla concreta operatività e sull’impatto storico della disciplina delle seconde nozze approntata in un primo momento dalla *lex Iulia* nel contesto della normativa preesistente, nonché, in seguito, alla luce dei risultati conseguiti, di capire le ragioni delle modifiche introdotte dalla *lex Papia*¹⁸.

R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 161 s.; Ph. Moreau, *Loi Iulia*, cit., § 4.4, secondo i quali la condizione ostativa del matrimonio, alla quale la disposizione testamentaria di volta in volta era stata sottoposta, avrebbe dovuto considerarsi tecnicamente nulla con la conseguenza che il beneficiario avrebbe potuto acquistare il lascito.

¹⁵ Cfr. P. Jörs, *Ueber das Verhältnis*, cit., p. 14 s., il quale, a ragione, diversifica il caso della *condicio caelibatus*, ossia quella imposta da un terzo affinché non ci si sposasse per la prima o per la seconda volta, la quale era in ogni caso nulla Pap. *defin.*, D. 35.1.79.4), da quello della *condicio viduitatis* (cfr. *infra* § 2). Cfr. in questo senso, da ultimo, anche Ph. Moreau, *Loi Iulia*, cit., § 4.4.

¹⁶ Cfr. M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 161 ss.; R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 161 ss.; Ph. Moreau, *Loi Iulia*, cit., § 4.4. Il regime normativo della *condicio viduitatis* fu modificato ed integrato da alcuni senatoconsulti, come attesta C. 6.40.3.1, ma l’approfondimento del tema esula dall’ambito del presente contributo, che è limitato alla indagine delle disposizioni originarie delle due *leges* matrimoniali augustee, per cui sul punto si rinvia in questa sede ai, del resto esaurienti, rilievi di R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 167.

¹⁷ Come si dirà più avanti (cfr. *infra* 2), la materia plausibilmente fu oggetto della feconda riflessione giurisprudenziale sulla “*lex Iulia et Papia*”, nondimeno di essa resta ben poco. *Rebus sic stantibus*, nell’analisi del tema oggetto del presente contributo occorrerà a livello metodologico astenersi da quel rischio che sempre (ma soprattutto in questi casi) si corre di leggere il passato con le categorie dogmatiche del presente o addirittura di impiegarle per operare una ricostruzione di una possibile interpretazione delle disposizioni da parte dei giuristi romani. Sulla opportunità di un approccio autenticamente storico allo studio del diritto romano si vedano R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Il Mulino, Bologna 1987, p. 420 ss. e 456 ss.; P. Costa, *A che cosa serve la storia del diritto? Un sommesso elogio dell’inutilità*, in O. ROSELLI (a cura di), *La dimensione sociale del fenomeno giuridico. Storia, lavoro, economia, mobilità e formazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2007, p. 23 ss.; M. Avenarius, *Tradition, Vorverständnis und Wirkungsgeschichte der Quellen. Vom Einfluß der geistesgeschichtlichen Hermeneutik auf das romanistische Verstehen*, in M. Avenarius (a cura di) *Hermeneutik der Quellentexte des Römischen Rechts*, Nomos, Baden-Baden 2008, p. 10; Ch. Baldus, *Zum Begriff des debitum bei Cervidius Scaevola. Schuldrecht, Erbrecht und Prozessrecht zwischen Hochklassik und Spätklassik*, in J.D. Harke (a cura di), *Facetten des römischen Pfandrechts. Studien zur Geschichte und Dogmatik des Privatrechts*, Springer, Berlin-Heidelberg 2012, p. 34; E. Stolfi, *Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi*, in M. Brutti, A. Somma (a cura di), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Max Planck Institute for European Legal History, Berlin-Frankfurt am Main 2018, p. 558, ove ulteriore bibliografia.

¹⁸ La normativa preesistente, come è noto, è caratterizzata dall’esistenza di altri istituti, come la *cautio Muciana*, che in qualche modo “interferiscono” con le disposizioni della “*lex Iulia et Papia*” (cfr. *infra* § 2) e che, essendo quasi sempre espressione del *mos maiorum* o comunque della tradizione, non furono intaccati dalla legislazione matrimoniale augustea. Questa, invero, da un lato, introdusse importanti, per non dire eversive, innovazioni, dall’altro, si dimostrò estremamente rispettosa del costume antico. Solo per fare un paio di esempi, la introduzione della sanzione della *incapacitas* per i celibi da parte della *lex*

2. Nelle fonti tecniche e atecniche risalenti al primo Principato il termine *vacatio* indica la sospensione della vigenza di un obbligo per un certo periodo di tempo¹⁹. Nei fatti essa comportava un'esenzione a tempo determinato per taluni soggetti²⁰. Nel caso in questione a essere sospesa era la vigenza del principale onere previsto dalla *lex Iulia*, quello di stringere matrimonio, per il mancato rispetto del quale essa comminava, per usare il termine presente nella rubrica di Tit. Ulp. 14 (*De poena legis Iuliae*), la *poena* consistente nell'impossibilità per il celibe di *capere* il lascito destinato per testamento, dalla quale egli andava esente, ossia appunto l'*incapacitas*.

Sotto il titolo appena richiamato lo pseudo-Ulpiano indica altresì la durata di tale esenzione, riportando probabilmente, come di consueto, il dettato originale della *lex*²¹:

Iulia non riguardò i parenti fino al sesto grado (*exceptae personae*, cfr. *supra* nt. 7) e la *lex Papia*, nel prevedere un nuovo sistema di devoluzione dei *caduca* favorevole, al ricorrere di determinate condizioni, comunque riservò all'erario alcune quote ai parenti sino al terzo grado (cfr. Tit. Ulp. 18.1). Inoltre, è noto che le disposizioni della legislazione matrimoniale augustea riguardarono solamente la successione testamentaria e non si tradussero mai (se non in determinati casi e con molte cautele) in una lesione dei diritti e delle aspettative dei successori *ab intestato* con la sola eccezione dei *gentiles*, unici soggetti a vedersi preferito l'erario nel caso in cui non fosse per vari motivi possibile attribuire il lascito ad altri soggetti (cfr. Tit. Ulp. 28.7). Su questi ultimi temi mi permetto di rinviare a F. Bonin, *Tra ius antiquum, lex Iulia e lex Papia: il complesso destino dei caduca in età augustea*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 12, 2019, p. 1 ss., ove ulteriore bibliografia. Da questo punto di vista il complesso normativo denominato "*lex Iulia et Papia*" rappresenta paradigmaticamente uno dei pilastri della edificazione del Principato Augusteo, il quale, almeno secondo la propaganda ufficiale, avrebbe dovuto comportare una restituzione della *res publica* e dei valori sui quali essa si era fondata.

¹⁹ In questo senso, per esempio, il termine è impiegato anche da Svetonio proprio in relazione alle sospensioni triennali di una legge del 4 che avrebbe dovuto inasprire le disposizioni della *lex Iulia* (cfr. sul punto, per tutti, T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, III ed., Jovene, Napoli 2010, p. 73), dopo che un censimento ordinato da Augusto nell'8 a.C. non dette i risultati auspicati dal *princeps*. Cfr. in quest'ultimo senso M.A. Fino, *Exempla tradere. Ricerche di diritto romano nella prospettiva dell'ecologia umana*, Jovene, Napoli 2018, p. 52 s.

²⁰ A differenza della *vacatio legis* si tratta in buona sostanza di un privilegio alla stregua dell'*inmunitas*. Sul punto si veda B.A.J. Sirks, *Munera publica and Exemptions (vacatio, excusatio and inmunitas)*, in J. Sobrequés, M. J. Peláez (a cura di), *Studies in Roman Law and Legal History in Honour of R. D'Abadal i De Vinyals on the occasion of the centenary*, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona 1989, p. 102 s.

²¹ Si tratta di una tecnica tipica della Scuola Proculiana, alla quale probabilmente il redattore del *liber singularis* originariamente apparteneva (cfr. in questo senso M. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., p. 98 e Id., *Il "liber singularis regularum" pseudoulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, in *Index. International Survey of Roman Law. Quaderni camerti di studi romanistici*, 34, 2006, p. 455 ss.), e funzionale alla cd. teoria della derogazione (cfr. Tit. Ulp. *princ.* § 3), che definiva nel dettaglio all'interno dell'opera l'azione modificativa delle leggi successive sulle precedenti (cfr. ancora sul punto F. Bonin, *Tra ius antiquum, lex Iulia e lex Papia*, cit., p. 20 ss.). Quest'ultima si basava sull'assunto *lex a legere*, per il quale la legge esige vigenza nella materia che regola sulla base del suo contenuto leggibile e dunque deroga in tutto e in parte alle leggi precedenti. Il pensiero giuridico preclassico, che poi sarà ripreso da Sabino, invece, si fondava sull'assunto *lex a legere iustum* e vedeva nella legge il vigore di principi giusti, per cui le leggi precedenti non perdevano vigenza e restavano significative a fini interpretativi. Cfr. O. Behrends, *Les "veteres" et la nouvelle jurisprudence à la fin de la République*, in *Revue*

Tit. Ulp. 14.1: *Feminis lex Iulia a morte viri anni tribuit vacationem, a divortio sex mensum ...*

Ai sensi di tale disposizione della *lex Iulia* le vedove per la durata di un anno dalla morte del marito e le donne divorziate nei sei mesi successivi allo scioglimento del matrimonio avevano la piena *capacitas*. Esse erano dunque in grado di acquistare le quote di eredità e i legati che fossero loro stati destinati per testamento. Allo scadere dei due termini la *lex Iulia* iniziava a considerarle come celibi e dunque, se del caso, a colpirle con una *incapacitas* totale. Ci si potrebbe chiedere per quale motivo la disposizione prevedesse due termini diversi per la vedova e per la divorziata. Ora, come si è accennato, il diritto romano arcaico aveva previsto il *tempus lugendi*, ossia un periodo di 10 mesi, durante il quale la vedova, al fine di evitare una possibile *turbatio sanguinis*, avrebbe dovuto soprattutto astenersi da relazioni sessuali e, a maggior ragione, dallo stringere un secondo matrimonio²². Tale obbligo non gravava probabilmente sulla donna divorziata ed è per questo che la *lex Iulia* potrebbe aver previsto in suo favore un termine dimezzato rispetto a quello riservato alla vedova²³. Ne possiamo sicuramente evincere che con il termine *annus*, presente in Tit. Ulp. 14.1,

historique de droit français et étranger, 55, 1977, p. 7 ss. (=Id., *Scritti "italiani"*, a cura di C. Cascione, Jovene, Napoli 2009, p. 471 ss.); Id., *Die frau legis. Zum Gegensatz von Wortlaut- und Sinn Geltung in der römischen Gesetzinterpretation*, Schwarz, Göttingen 1982, p. 33 ss.; Id., *Le due giurisprudenze romane e le forme delle loro argomentazioni*, in *Index. International Survey of Roman Law. Quaderni camerti di studi romanistici*, 12, 1983/1984, p. 189 ss.; Id., *Antropologie juridique de la jurisprudence romaine*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 68.3, 1990, p. 277 ss.; Id., *Gesetz und Sprache. Das römische Gesetz unter dem Einfluss der hellenistischen Philosophie*, in O. Behrends, W. Sellert (a cura di), *Nomos und Gesetz. Ursprünge und Wirkungen des griechischen Gesetzesdenkens*, Vandenhoeck & Rupprecht Verlage, Göttingen 1995 (=Id., *Institut und Prinzip. Siedlungsgeschichtliche Grundlagen, philosophische Einflüsse und das Fortwirken der beiden republikanischen Konzeptionen in den kaiserzeitlichen Rechtsschulen*, I, a cura di M. Avenarius, R. Meyer Pritzl, C. Möller, Wallstein Verlag, Göttingen, 2004, p. 91 ss., da cui si cita), p. 163 ss. e 190 ss.

²² Come è noto, il cd. *tempus lugendi* risale a una disposizione di Numa (cfr. Plut., *Num.* 12.2; Sen., *epist.* 63.13; *ad Helv.* 16.1). La vedova che non lo avesse rispettato avrebbe dovuto sacrificare una vacca gravida. Sul punto v. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, II ed., Giuffrè, Milano 1998, p. 6; C. Fayer, *La familia romana. II. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia. Matrimonio. Dote*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2005, p. 595 s. Alcuni autori (cfr., per esempio, P. Rasi, *Tempus lugendi*, in *Aa. Vv. Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, Società Editrice Vita e Pensiero, Milano 1947, p. 398 s., e J. Garcia Sanchez, *Algunas consideraciones sobre el "tempus lugendi"*, in *Revue internationale des droits de l'antiquité*, 23, 1976, p. 149) hanno ipotizzato che il relativo periodo fosse calcolato sulla base della gravidanza, per la quale erano necessari dieci mesi lunari, (cfr. Gell., *n. a.* 3.16.1 e 12). Altri, come J.F. Gardner, *Women in Roman Law and Society*, Routledge, London 1986, p. 35, vi vedono una connessione con la durata del primo anno secondo il calendario di Romolo, per l'appunto di dieci mesi (cfr. Ov., *fast.* 1.33-36). Sul punto si veda la ricostruzione dettagliata di P. Giunti, *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Giuffrè, Milano 1990, p. 104 ss. e, più di recente E. Bianchi, *Per un'indagine sul principio conceptus pro iam nato habetur. Fondamenti arcaici e classici*, Giuffrè, Milano 2009, p. 28 ss.

²³ Cfr. in questo senso già P. Bonfante, *Corso di diritto romano. I. Diritto di famiglia*, Sampaolesi, Milano 1925, p. 197 e, in seguito, R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 84.

come del resto è intuitivo, si intendesse un periodo di tempo di mesi 12²⁴. Il problema è che le fonti non ci illuminano su quale fosse il rapporto tra *tempus lugendi* e la *vacatio* prevista dalla *lex Iulia*²⁵.

Per risolverlo si può muovere dal dato, relativamente certo, che la *lex Iulia* avesse comunque contemplato e voluto rispettare il tradizionale periodo di lutto²⁶, ma non è possibile sostenere che la *vacatio* annuale andasse a sommarsi a quest'ultimo, in quanto la fonte è estremamente precisa nell'individuare il *terminus a quo* nel momento della morte del marito²⁷. Se ne deve evincere che i due termini decorressero entrambi a partire da tale momento. Resta da individuare la ragione per la quale la *lex Iulia* avesse concesso alle vedove solo 12 mesi, stante il termine di 10 mesi di *tempus lugendi*²⁸, e soprattutto occorre capire come nel concreto la disposizione relativa alle seconde nozze dovesse essere attuata. Il quadro è complicato dalla circostanza che la vedova nello stringere il secondo matrimonio, per evitare le sanzioni di diritto ereditario stabilite dalla *lex Iulia*, avrebbe dovuto prestare il giuramento "*procreandae subolis gratia*"²⁹. Soprattutto, tale giuramento, oltre che in relazione al periodo obbligatorio di lutto, assumeva rilievo qualora il marito nel testamento avesse sottoposto l'attribuzione del

²⁴ Sulla riforma numana del calendario romuleo, che verosimilmente estese l'anno di due mesi, cfr., da ultimo, R. D'Alessio, *Quasi sine tempore. La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, Jovene, Napoli 2021, p. 53 nt. 43.

²⁵ Lo rileva, a ragione, R. Astolfi, *Definizione e libertà di matrimonio*, in *Diritto@Storia*, 15, 2017, online. Si tratta del capitolo I (pp. 3-62) di Id., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, II ed., Wolters Kluwer Cedam, Assago Padova 2014.

²⁶ Si esprimono in questi termini R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 167 e C. Fayer, *La familia romana*, II, cit., p. 595. Talora la legislazione matrimoniale augustea opera "contro" il *ius civile*, come avviene nel caso dei matrimoni stretti contro i divieti dalla stessa stabiliti, ma non è immaginabile che volesse spingere la vedova a violare un istituto come il *tempus lugendi*, anche nel caso in cui fosse stato offerto il *piaculum*, per raggiungere i propri preminenti fini, quelli demografici, in quanto peraltro accanto ad essi, seppur in posizione subordinata, essa aveva scopi etici.

²⁷ Ed è, inoltre, assai verosimile che, per i motivi illustrati *supra* nel testo e alla nt. 22, esattamente negli stessi inequivocabili termini (*a morte viri*) si esprimesse la *lex Iulia de maritandis ordinibus*.

²⁸ Il *tempus lugendi*, peraltro, fu portato a 12 mesi solo nell'anno 381 d.C. per effetto della costituzione raccolta in C. 5.9.2: Grat./Valentin./Theodos. AAA. Eutropio pp. *Si qua ex feminis perditio marito intra anni spatium alteri festinavit innubere (parvum enim temporis post decem menses servandum adicimus, tametsi id ipsum exiguum putemus), probrosus inusta notis honestioris nobilisque personae et decore et iure privetur atque omnia, quae de prioris mariti bonis vel iure sponsalium vel iudicio defuncti coniugis consecuta fuerat, amittat.* <a. 381 D. III k. Iun. Constantinopoli Eucherio et Syagrio cons.>. Sul punto si veda C. Fayer, *La familia romana*, II, cit., p. 596 nt. 1052: «anche dopo che l'anno fu portato a dodici mesi si continuò a mantenere il periodo di lutto di dieci mesi», almeno fino all'emanazione di questa costituzione, raccolta anche in CTh. 3.8.1.

²⁹ C. 6.40.2 pr.: Iust. A. Iuliano pp. *Ambiguitates legis Iuliae miscellae generali lege tollentes nullum concedimus fieri iuramentum secundum praedictam legem, sed ... licere mulieribus ... et non dato sacramento procreandae subolis gratia, tamen ad secundas migrare nuptias ... ne ex necessitate legis et sacramento colorato periurium committatur.* <a. 531 D. x k. Mart. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis vv. CC.>.

lascito alla condizione che, dopo la sua morte, la moglie permanesse nello stato di vedova (cd. *condicio viduitatis*)³⁰.

Una Novella di Giustiniano dispose che in questo caso la coniuge superstite avrebbe potuto validamente *capere* le quote di eredità e i legati, qualora essa si fosse risposata entro l'anno dalla morte del marito, prestando entro lo stesso termine il suddetto giuramento³¹. Si tratta, però, di un punto di arrivo, che peraltro si pone in netta discontinuità con due costituzioni dello stesso Giustiniano emanate nel 531 con le quali egli aveva esonerato la donna destinataria della *condicio viduitatis* dall'obbligo di quel giuramento e anche della promessa di restituire il lascito, allo scopo di favorire le seconde nozze³².

È dunque altamente probabile che in età augustea, in particolare all'indomani dell'emanazione della *lex Iulia* e prima dell'entrata in vigore della *lex Papia*, la situazione fosse tanto diversa, quanto oscura. Innanzitutto, da un lato, prestando la *cautio Muciana*, anch'essa non più richiesta solo a partire della normativa giustiniana del 531³³, la vedova avrebbe acquistato subito il legato, ma lo avrebbe perduto nel caso

³⁰ In questo senso si veda A. Mette-Dittmann, *Die Ehegesetze des Augustus: eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des Princeps*, Stuttgart, 1991, p. 136. La *lex Iulia* probabilmente si occupava anche della condizione di non risposarsi presente nel testamento della donna e rivolta al marito. Lo si inferisce dalla chiusa di C. 6.40.3.1: *Ne tamen quaedam ambiguitas simplices animos moveat, etiam expressim sancimus legem Iuliam miscellam et senatus consulta, quae circa eam facta sunt, nec non Mucianam cautionem, quae super talibus nuptiis introducta est non solum in feminis, sed etiam in masculis cessare*. In questo senso M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 160 nt. 1 e Ph. Moreau, *Loi Iulia*, cit., § 4.4. Sul punto, di recente, si veda F. Galgano, *Cautio Muciana e crisi di un'élite*, in *RDR*, 16-17, 2016-2017, p. 17, la quale precisa che la *condicio viduitatis* restava ammissibile, dopo la legislazione augustea, in ragione del fatto che il coniuge superstite poteva volersi mantenere fedele alla memoria del defunto, oppure nel caso in cui il testatore a favorire un matrimonio con una persona determinata da lui indicata, o, ancora, se apposta a disposizione che beneficiasse un estraneo diverso dal coniuge. Qualora invece essa fosse stata imposta in modo assoluto a carico del coniuge destinatario della disposizione risultava sicuramente illecita. Cfr. D. 35.1.72.4, Pap. 18 *quaest.*, da cui si può evincere che la clausola era considerata come non apposta.

³¹ Nov. 22.43: Ὁ γὰρ καλούμενος Ἰούλιος miscellas παλαιῶς νόμος ἀρχαῖος τὸ τῆς παιδοποιίας προβλλόμενος σπούδαςμα ἐπέτρεπε ταῖς γυναῖξιν, εἰ καὶ ὁ ἀνὴρ κωλοὶ καὶ τι καὶ ὑπὲρ τοῦτου καταλιμπάνοι, ὑπὲρ τοῦ μὴ πρὸς δεῦτερον ἀφίκεσθαι γάμον, ὅμως καὶ εἰς ἀνδρῶς φοιτᾶν καὶ ὀμνύειν, ὡς παίδων ἔνεκεν τοῦτο πράττοι, καὶ τὸ καταλελείμμενον λαμβάνειν. Cfr. sul punto ancora F. Galgano, *Cautio Muciana*, cit., p. 17, la quale rileva che, trascorso l'anno, invece, la vedova avrebbe dovuto restituire il lascito, se fosse passata a seconde nozze: «il giuramento che il matrimonio avesse scopo di procreazione serviva a fugare i dubbi sulle reali intenzioni dei nuovi nubendi, che dovevano apparire indirizzate a costituire una nuova famiglia e non certo ad acquistare il lascito».

³² Cfr. C. 6.40.2 Iust. 1 *Cum enim mulieres ad hoc natura progenuit, ut partus ederent, et maxima eis cupiditas in hoc constituta est, quare scientes prudentesque periurium committi patimur? 2. Tale igitur iuramentum conquiescat et lex Iulia miscella cedat cum Muciana cautione super hoc introducta, a re publica separata. augeri etenim magis nostram rem publicam et multis hominibus progenitis frequentari quam impiis periuriis adfici volumus, cum satis esse inhumanum videtur per leges, quae periuria puniunt, viam periuriis aperiri; C. 6.40.3 Iust. A. Iohanni pp. Legem Iuliam miscellam quemadmodum in feminis sustulimus, ita et in masculis esse sublatam pertinere quidem ad sensum nostrae legis, quam super hoc promulgavimus, non est incertum.* <a. 531 D. k. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis vv. CC.>.

³³ Cfr. in questo senso F. Galgano, *Cautio Muciana*, cit., p. 11.

e nel momento in cui in seguito si fosse risposata³⁴. Dall'altro lato, in forza di una disposizione della *lex Iulia* essa grazie a un secondo matrimonio, stretto entro l'anno dalla morte del marito, avrebbe potuto acquistare la proprietà sul lascito in maniera definitiva³⁵, come poi confermerà lo stesso Giustiniano³⁶.

È allora plausibile che il problema della vigenza contemporanea della prescrizione relativa al *tempus lugendi*, della *cautio Muciana* e della disposizione della *lex Iulia* fosse stato affrontato dai giuristi in via interpretativa, ma i frammenti conservati nel Digesto, che non menzionano l'istituto muciano, potrebbero essere stati interpolati sulla scia del disposto delle due costituzioni di Giustiniano pocanzi richiamate³⁷. Ancor prima, inoltre, come vedremo a breve, la *lex Papia* aveva esteso il termine originariamente previsto dalla *lex Iulia*³⁸.

Appare evidente che la *ratio* del giuramento consisteva nell'evitare che le vedove si risposassero unicamente allo scopo precipuo di poter acquistare il lascito³⁹, ma è arduo stabilire quale fosse esattamente il contenuto del giuramento e, soprattutto, quando esattamente esso dovesse essere prestato, anche in considerazione del fatto che la vedova doveva rispettare il *tempus lugendi* e prestare la *cautio Muciana*. Su questo punto la letteratura meno risalente si è divisa⁴⁰. Per alcuni la *condicio viduitatis*,

³⁴ Sulla ben nota figura della *cautio Muciana* si veda, in generale, P. Voci, *Diritto ereditario romano*, II, Giuffrè, Milano 1963, p. 604 s.

³⁵ Cfr. Tit. Ulp. 14.1 e C. 6.40.3.1 (cfr. *infra* nt. 52).

³⁶ Come dimostra l'espressione τὸ καταλείμενον λαμβάνειν, presente in Nov. 22.43, in cui la disposizione è curiosamente attribuita, così come in Nov. 22.4.8, C. 6.40 tit., pr. e 2 e C. 6.40.3.1, a una "*lex Iulia Miscella*", espressione con la quale comunque si può ritenere che il provvedimento intendesse riferirsi alla *lex Iulia de maritandis ordinibus*. Invero, pare verosimile che tale definizione trovi ragione nel fatto che i compilatori non conoscessero il significato di *miscella* nel senso di *satura* (cfr. Cfr. Fest. p. 413 L.: *Satura, et cibi genus ex variis rebus conditum est, et lex tis alis legibus conferta*), ossia di provvedimento che affronta svariati temi, per cui l'avrebbero attribuita (peraltro solo in Nov. 22) a un certo Iulius Miscellus, del quale le fonti però non offrono alcuna informazione. In questo senso si veda R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Cedam, Padova 2006, 22 ss. È dunque verosimile che i provvedimenti citati alludessero non già alla "*lex Iulia et Papia*" considerata nel suo complesso normativo, ma proprio alla *lex Iulia*, come sostenuto da R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 171, nonché, da ultimo, anche da D. Mantovani, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in J.-L. Ferrary, (a cura di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Iuss Press, Pavia 2012, p. 746. La posizione appare corretta perché comunque la *lex Papia*, a differenza della *lex Iulia*, non è menzionata nella definizione e, soprattutto, occorre considerare il fatto che già quest'ultima, in sé considerata, era *satura* nel senso appena esposto. Come è noto, infatti, essa trattava non solo, come può evincersi dall'espressione *de maritandis ordinibus*, dei divieti matrimoniali, ma anche, per esempio, del *ius liberorum*, delle sanzioni di carattere ereditario (anzi, esse resteranno di base le stesse anche dopo l'emanazione della *lex Papia* che si limiterà ad aggiungere l'obbligo procreativo al meccanismo sanzionatorio già previsto dalla *lex Iulia*), appunto della rimozione degli ostacoli al matrimonio e di altro ancora.

³⁷ Cfr. in questo senso ancora F. Galgano, *Cautio Muciana*, cit., p. 11 nt. 44.

³⁸ E forse anche per i successivi mutamenti di regime operati con senatoconsulti, vedi *supra* nt. 16.

³⁹ Cfr. R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 166, nonché F. Galgano, *Cautio Muciana*, cit., p. 17

⁴⁰ A partire da P. Jörs, *Ueber das Verhältnis*, cit., p. 14 s., infatti, è stata sostanzialmente abbandonata la tesi dei Culti, in particolare quella di J.G. Heineccius, *Ad legem Iuliam et Papiam commentarius quo multa iuris auctorumque veterum loca explicantur, vindicantur, emendantur atque illustrantur*⁴, R. et G.

imposta dal marito alla vedova o dalla moglie al vedovo⁴¹, nonostante quanto si possa evincere dalle costituzioni di Giustiniano, avrebbe sempre condotto alla nullità della disposizione⁴². Per altri il giuramento avrebbe dovuto riguardare anche le seconde nozze ed essere prestato nel giro dell'anno⁴³, mentre queste ultime sarebbero state possibili solo in seguito allo scadere del termine annuale⁴⁴. Se la vedova avesse prestato il giuramento, la *condicio viduitatis* sarebbe stata nulla⁴⁵ ed ella avrebbe potuto risposarsi dopo il termine stabilito e mantenere i beni ricevuti grazie alla *cautio Muciana*. Qualora invece non avesse prestato il giuramento, secondo questa linea interpretativa, avrebbe validamente operato la *condicio viduitatis* ed eventuali seconde nozze non avrebbero impedito la perdita dei beni⁴⁶. Nondimeno, non sono mancate interpretazioni divergenti, secondo le quali dalle fonti sarebbe solamente possibile evincere che un secondo matrimonio della vedova e la prestazione del giuramento *procreandae subolis gratia*, con il quale ella si sarebbe obbligata a risposarsi e a procreare, avrebbero dovuto aver luogo entro l'anno dalla morte del marito⁴⁷. Dopo la scadenza di tale termine la *condicio viduitatis* sarebbe stata ancora valida, per cui

Wetstenios, Amstelaedami 1726, p. 296 e 302 s., secondo la quale le leggi matrimoniali augustee nel loro disposto originario avrebbero prescritto l'invalidità *tout court* della *condicio viduitatis*, anche qualora essa fosse stata imposta da un terzo, cd. *condicio caelibatus*. Come, da ultimo, ha rilevato Ph. Moreau, *Loi Iulia*, cit., § 4.4., se la condizione era la persistenza nel celibato, la legge la privava di ogni effetto e l'erede o il legatario poteva acquistare i beni anche se si fosse sposato (cfr. in questo senso già P. Jörs, *Ueber das Verhältnis*, cit., p.15 e M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 161 e nt. 3 sulla base di PS. 3.4b.2 e D. 35.1.64pr.-1, Ter. Clem 5 *ad leg. Iul. et Pap.*, per il legato, anche se non è possibile stabilire in quale delle due *leges* augustee la disposizione fosse contenuta, così come se un terzo avesse imposto a una donna o a un uomo di non convolare a seconde nozze (cfr. M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 161 e nt. 3 sulla base di D. 35.1.79.4, Pap. 1 *defin.*). Parimenti nulla era la condizione imposta al destinatario di quote di eredità o legati nel caso in cui ciò avvenisse in via indiretta, in frode alla legge, facendo gravare la *condicio* su un parente prossimo legato a quest'ultimo da *patria potestas*. Cfr. D. 35.1.79.4, Pap. 1 *def.*

⁴¹ Anche se il secondo caso è più dubbio e certo doveva verificarsi più raramente. Cfr. ancora C. 6.40.3, su cui si veda M. Humbert, *Le remariage*, p. 160 nt. 1.

⁴² Cfr. M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, Beck, München 1955, p. 274, al cui avviso ciò sarebbe chiaramente dimostrato da alcuni frammenti dei giuristi successivi. Si tratta in particolare di PS. 3.4b.2; D. 35.1.62.2, Ter. Clem. 4 *ad leg. Iul. et Pap.* E D. 35.1.64 Ter. Clem. 5 *ad leg. Iul. et Pap.*

⁴³ Cfr. Frag. Vat. 58, Paul. 1 *manual.* Sul punto si veda M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 162 ss., secondo il quale la interpretazione "tradizionale" di P. Jörs, *Ueber das Verhältnis*, cit., p. 15 s. e di B. Biondi, *Successione testamentaria e donazioni*, Giuffrè, Milano 1955, p. 556, sarebbe sostanzialmente da respingere (cfr. *infra* nel testo).

⁴⁴ Il riferimento è a M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 165 s.

⁴⁵ Cfr. D. 35.1.62.2, Ter. Clem. 4 *ad leg. Iul. et Pap.*; D. 35.1.74, Pap. 32 *quaest.*

⁴⁶ Cfr. in questo senso ancora M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 166, il quale, a ragione, ritiene altresì che il legato avrebbe dovuto essere restituito dalla donna qualora ella avesse prestato il giuramento dopo aver compiuto i 50 anni, in quanto a quell'età per la legislazione matrimoniale augustea non sarebbe stata più in condizione di procreare.

⁴⁷ Cfr. in questo senso anche R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, cit., p. 21, che sul punto si allinea alle opinioni già espresse da P. Jörs, *Ueber das Verhältnis*, cit., p. 15 s. e di B. Biondi, *Successione testamentaria*, cit., p. 556, e P. Voci, *Diritto ereditario romano*, II, cit., p. 605 e 798.

l'oggetto del legato o dell'eredità sarebbe stato ricevibile solo grazie a una *cautio Muciana* e sarebbe andato perduto in caso di seconde nozze.

In effetti, si è visto che il *tempus lugendi* era più breve di due mesi della *vacatio* prevista dalla *lex Iulia*⁴⁸. È dunque plausibile che il periodo riservato al lutto fosse stato preso in considerazione dalla disposizione della stessa *lex*, la quale prevedeva che la vedova, non entro i 10 mesi, bensì appunto entro il termine più ampio di 12 mesi, dovesse risposarsi, in quanto entrambi i termini decorrevano *a morte viri*⁴⁹. In altri termini, la *lex Iulia* avrebbe imposto che la vedova dovesse passare a seconde nozze nei due mesi che intercorrevano tra la fine del *tempus lugendi* e la fine della *vacatio*, periodo in cui evidentemente le sanzioni di carattere ereditario erano ancora sospese.

In questo modo a tutte le vedove, incluse quelle alle quali era stata imposta una *condicio viduitatis*, veniva richiesto di risposarsi in un termine particolarmente ristretto, se volevano risultare *capaces* di acquistare i lasciti disposti in loro favore in qualunque momento dopo la morte del marito. La soluzione potrebbe essere confermata dal fatto che la giurisprudenza in seguito ammise la validità di una *condicio viduitatis* temporanea⁵⁰ e in questo modo si spiegherebbe la circostanza per cui la *lex Iulia* avesse concesso proprio 12 mesi di *vacatio* alla vedova e non solamente 10⁵¹.

3. Ancor prima che per effetto di taluni senatoconsulti successivi, ai quali si richiama espressamente e puntualmente la costituzione di Giustiniano conservata in C. 6.40.3.1⁵², la disciplina relativa alle seconde nozze predisposta dalla *lex Iulia* fu modificata dalla *lex Papia*. In particolare è Tit. Ulp. 14.1, a rivelare che la *vacatio* prevista dalla prima legge matrimoniale augustea in favore delle vedove fu significativamente prolungata dalla seconda:

⁴⁸ Cfr. *supra* nel testo di questo paragrafo.

⁴⁹ Cfr. contra M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 163 s., per il quale le seconde nozze semplicemente sarebbero state impedito dalla vigenza del *tempus lugendi*. Le norme relative alla *condicio viduitatis* avrebbero comportato la conseguenza che i matrimoni sarebbero stati verosimilmente stretti in maniera frettolosa per cui pare che molte donne siano state respinte. Tali norme sono però in contraddizione con i termini per le seconde nozze previsti dalla *lex Iulia* e dalla *lex Papia* (cfr. Tit. Ulp. 14. 1). La *lex Papia*, allorché estese da 6 a 12 mesi il termine introdotto dalla *lex Iulia*, aveva evidentemente presupposto che difficilmente la donna divorziata avrebbe potuto risposarsi in breve tempo.

⁵⁰ Cfr. D. 35.1.62.2, Ter. Clem. 4 *ad leg. Iul. et Pap. Cum vir uxori "si a liberis ne nubserit" in annos singulos aliquid legavit, quid iuris sit? Iulianus respondit posse mulierem nubere et legatum capere. quod si ita scriptum esset "si a liberis impuberibus ne nubserit", legem locum non habere, quia magis cura liberorum quam viduitas iniungeretur.* Sul punto v. M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 169 e nt. 21 e R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 168.

⁵¹ Nonostante, come è stato giustamente rilevato M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 164, da Nov. 22.43 emerge inequivocabilmente che le vedove si risposavano, in effetti, dopo la scadenza del termine di un anno. Ciò, però, si spiega in ragione del fatto che al tempo di Giustiniano il *tempus lugendi* era stato esteso a 12 mesi.

⁵² C. 6.40.3.1: *Imperator Iustinianus. Ne tamen quaedam ambiguitas simplices animos moveat, etiam expressim sancimus legem Iuliam miscellam et senatus consulta, quae circa eam facta sunt, nec non Mucianam cautionem, quae super talibus nuptiis introducta est, non solum in feminis, sed etiam in*

... *lex autem Papia a morte viri biennii, a repudio anni et sex mensum.*

L'estensione è qui espressa all'interno della cosiddetta teoria della derogazione⁵³. Invero, lo pseudoulpiano restituisce il dettato della *lex Papia*, il quale, se letto insieme a quello diverso della *lex Iulia*, riportato nella prima parte del frammento⁵⁴, lascia intendere che siamo in presenza di un caso di *derogare*⁵⁵, secondo quanto si può leggere in Tit. Ulp., *princ.* § 3⁵⁶. In particolare, la *lex Papia* in questo caso non avrebbe riprodotto la disposizione della *lex Iulia*, come probabilmente avveniva invece in caso di conferma della stessa⁵⁷, bensì previsto un nuovo, più esteso, termine per la sospensione delle sanzioni di carattere ereditario, con il che si verificò una abolizione parziale della norma precedente⁵⁸.

Normalmente il prolungamento del termine di sospensione a due anni⁵⁹ è posto in relazione con il rispetto dovuto alla *univira*⁶⁰. In particolare, è da ritenere che i due mesi di tempo concessi dalla *lex Iulia* per contrarre nuove nozze dopo lo spirare del *tempus lugendi* senza incorrere nell'*incapacitas* siano stati ritenuti troppo gravosi dalla *lex Papia*, la quale ne concesse alla vedova ben quattordici. In conseguenza di ciò,

masculis cessare. <a. 531 d. k. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.>. Sul provvedimento si veda M. Humbert, *Le remariage*, cit., p. 166, il quale ritiene che i senatoconsulti citati nel testo siano da identificarsi con il Persiciano e il Calvisiano (cfr. Tit. Ulp. 16.3-4), in quanto le seconde nozze imposte dalle leggi matrimoniali non potevano che essere strette *liberorum procreandorum causa*. Meno certo sul punto è R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 167.

⁵³ Cfr. *supra* nt. 21.

⁵⁴ Cfr. *supra* § 2.

⁵⁵ Cfr. in questo senso già M. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., p. 332 nt. 37.

⁵⁶ *Lex aut "rogatur", id est fertur; aut "abrogatur", id est prior lex tollitur; aut "derogatur", id est pars primae legis tollitur; aut "subrogatur", id est adicitur aliquid primae legi; aut "obrogatur", id est mutatur aliquid ex prima lege.*

⁵⁷ Sul punto mi permetto di rinviare a F. Bonin, *Intra "legem Iuliam et Papiam"*, cit., p. 170 ss., ove il collegamento testuale tra le due *leges* è ricostruito a partire da quanto si può evincere dalla *lex municipii troesmensium*.

⁵⁸ Che proprio in una abolizione parziale dovesse consistere la deroga in questione è già stato, a ragione, sostenuto da C. Masi Doria, *Brevi note su Ulp. 18 ad ed., D. 9.2.1 pr.*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Giuffrè, Milano 2009, p. 743 ss., part. 749 nt. 15.

⁵⁹ J. Cujas, *Notae in titulos XXIX Ulpiani*, in *Jacobi Cujacii ic. Tolosatis opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos XIII. distributa auctiora atque emendatoria*, VI, Giachetti, Prati 1838, VI, p. 232 legge *triennij* in connessione della *vacatio trienni* di cui riferisce Suet., *Aug.* 34.2 e sullo sfondo dell'osservazione che alla relazione tra i termini previsti dalla *lex Iulia* (1 anno e 6 mesi) avrebbe corrispondere quella tra i termini introdotti successivamente dalla *lex Papia* (3 anni e 1 anno e 6 mesi). Si veda in questo senso anche A. Mette-Dittmann, *Die Ehegesetze des Augustus*, cit., p. 132, e S. Treggiari, *Roman Marriage: Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the time of Ulpian*, Clarendon Press, Oxford 1991, p. 73 nt. 141. L'ipotesi è, però, resa inverosimile dal fatto che la *vacatio* di Suet., *Aug.* 32.4 è una *vacatio legis* e può essere letta in connessione solo con Cass. Dio 56.7.3 nel contesto dello sviluppo diacronico della riforma matrimoniale. Lo hanno rilevato, a ragione, già R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 84 nt. 59 e Ph. Moreau, *Loi Iulia*, cit., § 3.4.

⁶⁰ Cfr. R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 85; P. Niczyporuk, *Żaloba i powtórne małżeństwo wdowy w prawie rzymskim*, Temida 2, Białystok 2002, p. 89 e 118 ss., C. Fayer, *La familia romana*, II, cit., p. 597.

potrebbe aver subito un prolungamento anche il termine entro il quale le vedove cui era stata imposta la *condicio viduitatis* potevano risposarsi per ottenere definitivamente il bene loro attribuito in legato o la quota di eredità.

Si può allora ipotizzare che il regime che richiedeva le seconde nozze tassativamente entro lo scadere del termine di sospensione sia stato previsto al prima dalla *lex Papia*⁶¹. Ciò peraltro fornirebbe una spiegazione per la formulazione incerta di Nov. 22.43 e per l'impiego in essa dell'inusuale espressione *lex Iulia Miscella*⁶². Oltre ad estendere il periodo di sospensione delle sanzioni caducarie a 24 mesi, la *lex Papia* potrebbe aver disposto che per soddisfare la *condicio viduitatis* e contemporaneamente non incorrere nella caducità, qualora le fosse stato attribuito un legato o una quota di eredità per testamento, la vedova avrebbe potuto prestare giuramento entro un anno dalla morte del marito. Tali disposizioni, in particolare quella relativa alla necessità del giuramento, potrebbero, infatti, essersi rese necessarie anche per il fatto che, dopo l'emanazione della *lex Iulia*, verosimilmente le vedove avevano iniziato a risposarsi solo per appropriarsi del bene oggetto della *cautio Muciana*.

Lo pseudoulpiano riporta che la *lex Papia* fissò a 18 mesi il termine di cui stiamo parlando per il caso di *repudium*. Ciò ha indotto taluno a ritenere che la *lex Papia* avesse invece lasciato invariato il termine fissato a 6 mesi dalla *lex Iulia* per il caso di divorzio⁶³. Sebbene nel *liber singularis regularum repudium* e *divortium* talora siano impiegati come sinonimi⁶⁴, non si può escludere che le leggi matrimoniali avessero previsto discipline diverse per i due diversi casi. In particolare, la *lex Papia* potrebbe aver concesso un termine più lungo alla donna ripudiata per il fatto che ella non era responsabile dello scioglimento del matrimonio, a differenza della donna divorziata, la quale per questo, anche in considerazione del *tempus lugendi*, potrebbe aver avuto a disposizione 12 mesi. Con ciò la *lex Papia*, concedendo alla vedova 24 mesi e alla divorziata 12, potrebbe, infatti, aver mantenuto invariato il rapporto tra i termini per le stesse previsti dalla *lex Iulia*, ossia rispettivamente 12 e 6 mesi.

⁶¹ Si potrebbe anche supporre che il regime vigesse anche dopo l'estensione del periodo di lutto a 12 mesi, dopo la quale il tempo a disposizione per risposarsi senza incorrere nelle sanzioni di carattere ereditario previste dalla normativa matrimoniale potrebbe essersi corrispondentemente esteso da 12 a 14 mesi.

⁶² L'espressione compare solo nel *Codex* e nelle *Novellae*, nelle quali si trova la spiegazione, invero discutibile, secondo cui la *lex* sarebbe stata promossa da un certo Iulius Miscellus, non attestato altrove. È allora più plausibile che le fonti in questione impieghino l'aggettivo *miscella* come sinonimo di *satura* e dunque con il significato di "mista". Si veda in questo senso R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 171, che per questo motivo identifica questa "*lex Iulia Miscella*" con la *lex Iulia de maritandis ordinibus*, che, non a caso, come sappiamo, conteneva disposizioni di vario genere.

⁶³ Si veda R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 84 nt. 59.

⁶⁴ Cfr. Gell., *n. a.* 17.21.44 e Val. Max., 2.1.4. Sul punto si veda M. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, p. 332 s.: «die Erklärung dafür, daß die beiden unterschiedlichen Ausdrücke in einem Satz auftreten, [...] nur darin liegen [kann], daß der Text hier, ebenso wie in Tit. 13, den Wortlaut des jeweils zugrundeliegenden Gesetzes bewahrt».

4. All'esito dell'analisi svolta, con riguardo all'impatto storico della normativa relativa alle seconde nozze prevista dalla legislazione matrimoniale augustea, è possibile concludere che la disciplina inizialmente prevista della *lex Iulia* sia stata attenuata dalle due *derogationes* operate dalla *lex Papia*. Infatti, per effetto di quest'ultima le nuove nozze avrebbero dovuto condurre alla generazione di almeno un figlio affinché i coniugi avessero la piena *capacitas* di acquistare eredità e legati. Tale inasprimento trova, però, un temperamento nella disciplina prevista dalla stessa *lex* in ordine al tempo concesso per le seconde nozze, che risultò considerevolmente più lungo. Se ne capisce il motivo tenendo in considerazione, in un'ottica diacronica, lo sviluppo storico della legislazione in parola. In particolare, il suddetto temperamento potrebbe essere scaturito dalle difficoltà incontrate dal *princeps* nel processo di completamento della sua riforma matrimoniale. Più in generale, si può immaginare che quella esaminata nel presente contributo, così come altre attenuazioni che possiamo riscontrare nella versione finale della *lex Papia*, per quanto conoscibili, costituisca il risultato di un compromesso. L'introduzione della *incapacitas* parziale per gli *orbi*, che Augusto aveva cercato di imporre, probabilmente in maniera totale con la *lex Aelia Sentia* del 4 d.C., nonché le proteste che quest'ultima aveva suscitato presso la popolazione di Roma, potrebbero aver costretto il *princeps* ad attenuare con la *lex Papia* per converso alcune disposizioni della *lex Iulia* da tempo in vigore.

Da questo punto di vista il quadro normativo che emerge dalla normativa in materia di seconde nozze della legislazione matrimoniale augustea è, per così dire, paradigmatico della prima politica imperiale, volta a innovare ma comunque ancorata a una reintroduzione della tradizione del *mos maiorum*.